

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Circolare n. 2
06.02.2026**

Oggetto: Le novità (PARTE PRIMA) della “Legge di bilancio 2026”.

La **Legge 30.12.2025 n. 199 (c.d. “Legge di bilancio 2026”)** contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall'**1.1.2026**.

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante più circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le principali **novità** rivolte principalmente ai soggetti esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo in tema di agevolazioni.

IL “NUOVO” IPER AMMORTAMENTO

È reintrodotta, l'agevolazione c.d. **“iper-ammortamento”**, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing.

Tale agevolazione sostituisce il credito d'imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.

Soggetti interessati

L'agevolazione spetta ai **titolari di reddito d'impresa** che sono in regola con:

- le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- ✓ le imprese in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex art.9, comma 2, Dlgs n.231/2001;
- ✓ i lavoratori autonomi (professionisti);
- ✓ i contribuenti forfetari;
- ✓ le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

Investimenti agevolabili

Dal punto di vista temporale, vi rientrano gli investimenti effettuati **dall'1.1.2026 al 30.09.2028**.

Dal punto di vista qualitativo, sono agevolabili i beni:

- **prodotti in uno Stato UE/SEE;**
- **materiali e immateriali nuovi** di cui alle **Tabelle IV e V**, Legge n.199/2025 (Legge di bilancio 2026) **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura. Le Tabelle contenenti l'elenco dei beni agevolabili sono consultabili cliccando sul seguente link [Allegato IV e V.](#)
- beni **strumentali materiali nuovi** finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1 lett.a) n.2 D.Lgs 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Relativamente all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che rispettano determinati requisiti ed espressamente citati all'art.12 comma 1 lett. a), b), c) del DL 181/2023.

Maggiorazione spettante

La maggiorazione è individuata nella tabella sottostante.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione ha effetto **solo su IRPEF ed IRES** mentre non ha rilevanza ai fini IRAP.

L'iper ammortamento è **cumulabile** con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno *"non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti"* del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.



Per fruire dell'agevolazione in esame occorre **trasmettere al GSE apposita comunicazione / certificazione** dell'investimento effettuato le cui modalità ed i termini di invio sono contenute in un decreto del MiMit di prossima pubblicazione.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI SETTORE AGRICOLO / PESCA/ACQUACOLTURA

È riconosciuto, a favore delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca / acquacoltura, uno specifico **credito d'imposta** per gli investimenti, effettuati nel periodo **01.01.2026 – 28.09.2028**, in **beni strumentali materiali ed immateriali nuovi** compresi nelle **Tabelle IV e V** consultabili cliccando sul seguente link [Allegato IV e V](#). Tali imprese non possono infatti beneficiare dell'iper-ammortamento.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 40%** del costo di acquisizione, fino ad €1 milione. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Si precisa che l'agevolazione è **cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

Il credito è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** con mod. F24, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

L'individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE

È riconosciuto, a favore delle imprese rientranti nel 2025 negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale, c.d. "**energivore**", istituiti presso la Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA), uno specifico **credito d'imposta** per **investimenti**, effettuati nel periodo **01.01.2025 – 31.12.2025**, in beni **materiali e immateriali nuovi strumentali** di cui alle **Tabelle A e B**, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) consultabili al seguente link [Tabelle A e B](#).

L'agevolazione spetta nelle misure riportate nella tabella seguente.

Importo investimento	Riduzione consumi energetici		
	da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Fino a € 10.000.000	35%	40%	45%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%

Il credito d'imposta è utilizzabile **in compensazione** nel mod. F24 e non è **cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

È demandata al MiMiT l'individuazione dei criteri / modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni nonché delle percentuali massime di credito d'imposta "erogabile".

CREDITO D'IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

È riconosciuto anche per il **2026**, a favore delle imprese operanti in Italia, il **credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica** nella misura del **10%** delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite massimo annuale di due milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile **in compensazione tramite modello F24** e non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES/IRPEF né della base IRAP.

L'impresa deve trasmettere al MIMIT apposita comunicazione secondo modalità e termini stabiliti con decreto del medesimo Ministero.

REGIME FORFETTARIO

È esteso anche al 2026, il limite di **€ 35.000**, previsto per poter accedere al regime forfettario da parte dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente / assimilati**.

Il limite va verificato nel 2025 e pertanto, i soggetti che nel 2025 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- **non superiore a € 35.000**, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2026;
- superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2026.

ASSEGNAZIONE E CESSIONE BENI AI SOCI

È stata riproposta la possibilità per:

- le **società di capitali** (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni)
 - le **società di persone** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice)
- di assegnare o cedere beni ai soci entro il 30.09.2026 beneficiando di **riduzioni** per quanto riguarda le **imposte dirette e indirette**.

Si ricorda che i **beni** che godono dell'agevolazione in esame sono:

- gli immobili **strumentali per natura**, appartenenti quindi alle categorie catastali B, C, D, E e A/10, qualora **non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività** (es. immobili di proprietà della società ma dati in locazione/comodato);
- gli **immobili "merce"**
- gli **immobili "patrimonio"**, ossia quelli ad uso abitativo posseduti dall'impresa
- i **beni mobili iscritti in Pubblici registri** non utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attività.

Rimangono **esclusi** dall'agevolazione quindi i beni immobili **strumentali per destinazione**, ossia quando il bene immobile viene utilizzato per l'esercizio dell'impresa.



È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

Ai fini delle **imposte dirette**, l'agevolazione consiste nell'applicazione **in capo alla società** di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** ovvero pari al **10,5%** se trattasi di società di comodo, calcolata sulla plusvalenza, ossia sulla **differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscalmente riconosciuto**.

L'imposta deve essere versata:

- nella misura del 60% entro il 30.09.2026;
- nella misura del 40% entro il 30.11.2026.

Ai fini delle **imposte indirette**, per le assegnazioni/cessioni soggette a **imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Non vi sono invece **agevolazioni** per quanto riguarda l'**IVA** che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È stata riproposta l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili posseduti dell'imprenditore individuale. Tale operazione deve essere effettuata entro il 31.05.2026 al fine di fruire di determinate agevolazioni ed ha effetto (retroattivo) dall'1.1.2026.

L'estromissione agevolata è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura**, ossia gli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (anche se dati in locazione o comodato a terzi), TUIR, **posseduti al 30.09.2025**.

L'agevolazione consiste nel versamento di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'**8%**, da calcolarsi sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (valore di mercato o catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L'imposta deve essere assolta:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2026
- nella misura del 40% entro il 30.06.2027.

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”

È stabilito il **rifinanziamento** di € 200 milioni **per il 2026**, di € 450 milioni **per il 2027** a favore della c.d. "Sabatini-ter" al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

È riproposto l'**affrancamento** straordinario delle **riserve / fondi in sospensione d'imposta**:

- esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

A tal fine occorre versare un'**imposta sostitutiva del 10%**, obbligatoriamente in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com